



**CAMERA DI COMMERCIO  
RIETI VITERBO**

## **PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE**

**OGGETTO:** *Società di capitali non più operanti: accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione previsto dall'art. 40 Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120. Avvio del procedimento per società che non hanno presentato bilanci per cinque anni e che non hanno provveduto alla conversione del capitale in euro né agli adempimenti conseguenti all'abolizione del libro soci.*

### **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**Visto** l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

**Vista** la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

**Visto** il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

**Vista** la Legge 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *"Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata"*;

**Considerato** che la suddetta disposizione normativa ha introdotto *ex novo* alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale ex art. 2247 c.c.;

**Visti**, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;

**Considerato**, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, il Conservatore comunica agli Amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;

**Tenuto** conto che, a decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli Amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

**Visto** il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

**Visto** il proprio precedente provvedimento n. 2 del 19.02.2021 con cui si è disposto che, ove un procedimento interessi un elevato numero di soggetti, le comunicazioni di avvio sono rese a mezzo PEC ove valide e attive e a mezzo pubblicazione sul sito camerale, sia all'albo *on line* che sulla *home page*



del sito camerale, oltre che pubblicizzato con ogni mezzo ritenuto utile ed efficace;

**Rilevata** la necessità di avviare il presente procedimento per le società che non hanno presentato bilanci e che non hanno provveduto alla conversione del capitale in euro né agli adempimenti conseguenti all'abolizione del libro soci di cui agli elenchi allegati, distinti per sede nelle circoscrizioni provinciali di Viterbo e Rieti;

**Atteso** che analoghi e successivi provvedimenti saranno assunti periodicamente per la cancellazione delle società ricadenti nelle fattispecie previste dalla norma;

**Visto** il proprio Ordine di servizio n. 1 del 13.01.2022 con il quale si è attribuita la responsabilità dei procedimenti afferenti il Registro delle imprese;

**Vista** l'istruttoria curata secondo le indicazioni del responsabile del procedimento d.ssa Lidia Leuzzi;

### DISPONE

- di mettere in scioglimento le società indicate negli elenchi allegati, avendo accertato l'esistenza di una delle cause di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sul Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e alla mancata comunicazione conseguente all'abolizione del libro soci;
- di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società coinvolte;
- di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in indirizzo come risultanti dal Registro delle Imprese attraverso l'affissione di apposita nota all'Albo Camerale e tramite P.E.C. in caso di indirizzo valido ed attivo;
- di assegnare, contestualmente all'affissione che tiene luogo della notifica, il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;
- di pubblicare, in modo permanente, la comunicazione di avvio del procedimento e la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020- c.d. Decreto Semplificazioni".

*Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, la presente Disposizione è comunicata agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione. Avverso la medesima è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, in virtù del successivo comma 7 del richiamato articolo.*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lidia Leuzzi

IL CONSERVATORE

Francesco Monzillo